



Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
Viale Matteotti, 35 - Cusano Milanino (Mi)

Approvato dall'Assemblea Generale
dei soci in data 16 marzo 2024

Articolo 1

(Scopo del presente Regolamento - Definizione dei prestiti sociali)

- 1.** Il presente regolamento disciplina la raccolta dei prestiti dei soci, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con obbligo di rimborso per la Cooperativa, come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale. Tale raccolta è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa da almeno tre mesi, con divieto di raccogliere finanziamenti o prestiti da terzi non soci.
- 2.** Tali depositi in denaro effettuati dai soci possono confluire in conti di risparmio ordinario liberi (a seguire "libretti ordinari") oppure in conti di risparmio vincolati (a seguire "depositi vincolati").
- 3.** I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dall'apposito Regolamento che ne definisce modalità condizioni o termini di realizzazione o di fruizione.
- 4.** Non sono prestiti sociali i conti di risparmio vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il Socio.

Articolo 2

(Condizioni per il deposito di somme nei conti di risparmio presso la Cooperativa)

- 1.** Come previsto all'art. 1 del presente Regolamento, i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati esclusivamente dai soci persone fisiche regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
- 2.** La Cooperativa deve rifiutare l'accettazione del deposito qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.
- 3.** La Cooperativa deve restituire i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con priorità per i depositi ordinari rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i depositi con vincolo di minore durata.

Articolo 3

(Apertura dei conti di risparmio - libretto ordinario)

- 1.** In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo di cui all'articolo 4, comma 3, ciascun socio può richiedere l'apertura di uno o più libretti ordinari di risparmio.
- 2.** I libretti di risparmio ordinari sono nominativi e non trasferibili ed intestati al socio che ne ha richiesto l'apertura.
- 3.** Il deposito minimo iniziale per l'apertura di un libretto ordinario è stabilito in euro 100,00.
- 4.** Per l'apertura del libretto di risparmio ordinario, il socio deve consegnare alla Cooperativa la specifica dichiarazione scritta di accettazione del presente regolamento e del Foglio Informativo Analitico, sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma.

5. Il socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio, come previsto dallo Statuto all'art. 9 "Obblighi dei soci". In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto e risultante dal libro soci.

6. All'atto dell'apertura del libretto di risparmio ordinario viene rilasciato al socio intestatario il relativo libretto in forma cartacea, con la medesima intestazione richiesta per il conto e con il numero progressivo attribuito al libretto; il libretto di risparmio ordinario non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto, copia del presente Regolamento nella versione in vigore alla data dell'apertura del conto e copia del Foglio Informativo Analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla stessa data. Il libretto di risparmio ordinario in formato cartaceo, può essere richiesto presso la sede della Cooperativa, previo appuntamento in loco, oppure attraverso una richiesta trasmessa via mail con allegato documento di identità. In entrambi i casi il libretto cartaceo dovrà essere direttamente ritirato dal Socio presso gli sportelli della Cooperativa.

7. Le successive modifiche alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse, sono comunicate ai soci intestatari di libretti di risparmio ordinari mediante affissione del nuovo Regolamento e del Foglio Informativo Analitico presso la sede della Cooperativa; entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

8. In qualsiasi momento la Cooperativa potrà richiedere il libretto nominativo ordinario di Prestito Sociale al socio, per effettuare controlli e riscontri.

Articolo 4

(Importo minimo e massimo dei conti di risparmio - libretti ordinari e vincolati)

1. Come previsto dall'art. 32 dello Statuto, i prestiti sociali effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2. L'importo minimo per il mantenimento del libretto ordinario è pari ad euro 100,00, di cui all'art. 3 comma 3 – “deposito minimo iniziale”. I libretti di risparmio ordinari qualora dovessero raggiungere un importo inferiore al minimo stabilito, dovranno essere integrati dal socio sino a raggiungere il deposito minimo. Se entro 31 giorni non effettuerà il versamento di cui al paragrafo precedente, la Cooperativa procederà alla chiusura del libretto e alla restituzione delle residue somme in giacenza.

3. I depositi effettuati da ciascun socio a titolo di prestito sociale, anche se suddivisi in più libretti ordinari e/o vincolati, non possono complessivamente superare l'importo massimo stabilito dalle disposizioni legislative o amministrative emanate dalle autorità competenti per le cooperative edilizie di abitazione. Tale importo massimo è indicato nel Foglio Informativo Analitico.

4. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui al comma precedente l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene stornata dal libretto di risparmio e potrà essere prelevata dal socio. Nessun versamento può essere effettuato fino a quando i prelevamenti non abbiano diminuito le somme complessivamente depositate al di sotto dell'importo massimo consentito.

Articolo 5

(Operazioni sui conti di risparmio - libretti ordinari e depositi vincolati)

1. I depositi ed i prelevamenti sui libretti di risparmio ordinari devono essere effettuati presso la sede della Cooperativa o presso gli altri eventuali sportelli della stessa indicati nei giorni e negli orari di apertura. Qualora il socio volesse effettuare operazioni di prelievo di denaro sui libretti di risparmio ordinari mediante bonifico bancario dovrà obbligatoriamente fornire alla Cooperativa documento di identità e copia dell'attestazione di titolarità del conto corrente bancario dal quale si evinca chiaramente l'intestazione del codice IBAN/conto corrente del titolare, darne comunicazione alla Cooperativa con un preavviso minimo, previsto dal comma 3 del presente articolo. In caso di versamento di denaro sui libretti di risparmio ordinari mediante bonifico bancario, il socio dovrà informare preventivamente la Cooperativa.

2. I depositi sui libretti di risparmio ordinari possono essere effettuati dal socio titolare o da persona delegata, purché munita del libretto di risparmio cartaceo; i depositi possono essere effettuati in contanti, tramite bonifico o con il versamento di assegni circolari, bancari o postali; le somme versate con assegni sono separatamente riportate sul libretto e saranno disponibili e fruttifere a partire dal giorno successivo a quello dell'incasso da parte della Cooperativa. I versamenti effettuati con assegni sono accettati salvo buon fine.

3. I prelevamenti devono essere effettuati dal socio intestatario o da persone delegate, con la presentazione del libretto di risparmio ordinario.

I rimborsi, totali o parziali, delle somme depositate possono essere eseguiti su richiesta del socio soltanto con un preavviso di 24 ore: i rimborsi non possono mai essere a vista; gli stessi possono essere eseguiti su richiesta del socio con le

seguenti modalità:

- Rimborso da euro 0,01 ad euro 20.000,00 con un preavviso minimo di ore 24;
- Rimborso da euro 20.000,01 ad euro 50.000 con un preavviso minimo di giorni 5 lavorativi;
- Rimborso superiore ad euro 50.000,01 con un preavviso minimo di giorni 7 lavorativi.

4. Il socio intestatario può delegare una persona maggiorenne ad effettuare singole operazioni di versamento o di prelievo, utilizzando per ogni delega il modulo predisposto dalla Cooperativa; per ciascuna persona autorizzata ad operare per delega, il socio intestatario deve presentare alla Cooperativa apposita richiesta; la persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma. È possibile, previa richiesta alla Cooperativa, effettuare operazioni di prelievo con bonifico bancario da parte del soggetto delegato; quest'ultimo dovrà obbligatoriamente fornire alla Cooperativa l'attestazione di titolarità del conto corrente bancario dal quale si evinca chiaramente l'intestazione del codice IBAN/conto corrente al soggetto delegante o cointestato con il delegante.

5. Per i depositi di risparmio vincolato per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelievo possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.

6. Tutte le operazioni effettuate su ciascun libretto di risparmio ordinario sono riportate dalla Cooperativa sul relativo libretto cartaceo e accompagnate dalla firma del dipendente incaricato e della persona o delle persone che effettuano l'operazione; gli interessi maturati al termine dell'anno solare e le relative ritenute fiscali sono riportate sul libretto in forma cartacea in occasione della prima operazione effettuata dal socio intestatario o a partire dal 16 gennaio dell'anno successivo.

7. Il socio intestatario non può riportare sul libretto di risparmio ordinario alcuna iscrizione o annotazione diversa dalla firma apposta a lato di ciascuna operazione; in caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di risparmio cooperativo e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima.

8. Qualora il dipendente incaricato riscontri differenze fra i movimenti riportati sul libretto di risparmio ordinario e quelli risultanti dalla scheda corrispondente, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nel quale saranno riportati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno, secondo le risultanze della Cooperativa.

9. Per la sostituzione del libretto di risparmio ordinario, verrà addebitato sul conto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, indicato nel Foglio Informativo Analitico affisso nella sede della Cooperativa.

10. In caso di perdita, sottrazione o distruzione del libretto di risparmio ordinario libero, il socio intestatario deve farne immediata denuncia scritta alla Cooperativa e all'Arma dei Carabinieri. A seguito, la Cooperativa emetterà la nuova copia del precedente libretto ordinario libero riportante lo stesso numero originario con il timbro copia. Per la nuova emissione, verrà addebitato sul conto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, indicato nel Foglio Informativo Analitico affisso nella sede della Cooperativa. Tale eventualità (perdita o sottrazione) non riguarda i depositi vincolati per i quali non esiste un libretto fisico. Tutti i movimenti e le giacenze dei depositi vincolati sono contabilizzate in via informatica dalla Cooperativa, con possibilità per i Soci in qualsiasi momento di chiedere estratti e stampe in forma cartacea.

Articolo 6

(Disponibilità delle somme depositate sui conti di risparmio ordinari e vincolati)

1. Le somme depositate dai soci sui libretti ordinari se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito, ma sempre con preavviso non inferiore a ventiquattro ore o secondo le modalità dettate dall'art. 5 comma 3; i depositi effettuati in assegni possono essere prelevati dal giorno successivo a quello dell'incasso da parte della Cooperativa secondo le modalità dettate dall'art. 5 comma 3.

2. Il Consiglio di amministrazione, qualora si renda necessario per assicurare il regolare svolgimento dell'attività della cooperativa ed il soddisfacimento delle richieste di prelievo presentate, può stabilire, anche per periodi di tempo predefiniti, limiti di importo per i prelievi che possono essere effettuati giornalmente da ciascun libretto di risparmio ordinario.

3. Le somme depositate su conti di risparmio vincolati possono essere prelevate, alla naturale scadenza del vincolo. In tal momento il deposito viene convertito automaticamente in libretto ordinario. A partire dal giorno successivo alla scadenza del vincolo, il socio potrà richiedere il rimborso totale o parziale, con le stesse tempistiche previste dall'art. 5 comma 3 per il libretto di risparmio ordinario; diversamente potrà nuovamente vincolare parzialmente o nella totalità le somme, a seconda dell'ammontare dei prestiti vincolati in vigore in quel momento e quindi qualora non siano già raggiunti i limiti patrimoniali di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.

4. Gli interessi annualmente maturati sui depositi di risparmio vincolato possono essere prelevati dal socio intestatario dal 16 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo; trascorso tale termine assumono lo stesso vincolo del capitale.

5. I depositi di risparmio vincolato non possono essere aperti per importi inferiori all'importo minimo periodicamente stabilito dal Consiglio di amministrazione.

6. I soci intestatari di depositi di risparmio vincolati possono richiedere, prima della scadenza del vincolo, che una parte delle somme depositate, comunque non superiore ad un terzo dell'importo depositato su ciascun conto di risparmio vincolato, venga trasferita in un libretto di risparmio ordinario, con la medesima intestazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; sulle somme trasferite al libretto ordinario verrà riconosciuto l'interesse in vigore per i prestiti ordinari con decorrenza dal 1° gennaio precedente a quello del trasferimento. Tale operazione potrà essere effettuata solo una volta durante il limite temporale previsto dal vincolo.

7. Il trasferimento delle somme di cui al comma precedente può essere differito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, fino a 60 giorni dalla data di ratifica della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora le richieste di svincolo anticipato siano complessivamente di importo tale da poter recare pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività della Cooperativa.

8. I soci intestatari di depositi di risparmio vincolato possono presentare al Consiglio di Amministrazione una richiesta motivata di trasferimento delle somme di denaro dal deposito di risparmio vincolato al libretto di risparmio ordinario anteriormente alla scadenza del vincolo. Tale richiesta motivata deve essere supportata da documentazione, attestante l'effettiva esigenza finanziaria da parte del Socio prestatore. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga, valutate le motivazioni della richiesta e la possibilità di aderire alla stessa in relazione alla natura e caratteristiche degli impieghi per i quali i prestiti vincolati sono utilizzati, previa verifica della documentazione a supporto di tali motivazioni, di poter concedere l'autorizzazione

alla trasformazione, di stabilire la data dell'operazione, differendola, tenuto conto delle necessità e condizioni finanziarie della Cooperativa, per un periodo di tempo proporzionale alla durata residua del vincolo e, comunque, non superiore a sei mesi dalla data di ratifica della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

(Interessi sulle somme depositate sui conti di risparmio - libretti ordinari e depositi vincolati)

1. I libretti di risparmio ordinari e i depositi vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura differenziata in modo da privilegiare, per la maggior utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati. I tassi in vigore, che possono essere fissi o variabili in base a scaglioni di depositi sono indicati nel Foglio Informativo Analitico affisso nella sede della Cooperativa. Essi non potranno mai superare il tasso massimo previsto dalle norme in materia di prestiti da soci di cooperative.

2. Qualora i depositi complessivamente effettuati dallo stesso socio o le disponibilità residue sui libretti di risparmio ordinari dal medesimo aperti siano inferiori alla misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed indicata nel Foglio Informativo Analitico, gli stessi libretti divengono infruttiferi per il periodo di tempo nel quale rimarranno sotto la soglia minima e sino a che tale valore minimo non sia raggiunto e superato. Il Consiglio di amministrazione può periodicamente aggiornare il valore minimo richiesto per riconoscere gli interessi sui prestiti sociali.

3. Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi in contanti sui libretti ordinari viene attribuita la valuta del giorno del deposito, ai depositi in assegni la valuta del giorno successivo a quello del loro incasso da parte della Cooperativa ed ai pre-

levamenti sui libretti ordinari la valuta del giorno di esecuzione dell'operazione; gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile.

4. Per i depositi di risparmio vincolato, i tassi in vigore alla data della loro apertura restano invariati fino alla scadenza del vincolo stesso.

5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del deposito di risparmio vincolato sono comunicati ai soci al momento della sottoscrizione.

6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione nei tassi di interesse applicati ai prestiti sociali sono comunicate ai soci intestatari di libretti di risparmio ordinari a mezzo del Foglio Informativo Analitico affisso presso i luoghi in cui si svolgono le operazioni di prestito sociale.

7. Qualora le modifiche deliberate riducano i tassi precedentemente in vigore, la comunicazione viene indicata nel Foglio Informativo Analitico ed inviata al socio intestatario di libretto di risparmio ordinario. Egli ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, richiedendo, per iscritto o recandosi presso la Cooperativa, la chiusura del conto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. I libretti di risparmio ordinari per i quali venga presentata, nel termine indicato al comma precedente, la richiesta di chiusura sono estinti calcolando gli interessi maturati fino alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione al tasso in vigore prima della delibera di variazione approvata dal Consiglio di amministrazione; l'importo comprensivo del capitale e degli interessi maturati viene portato a credito del socio interessato, che lo potrà ritirare a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione; sull'importo portato a credito del socio non matureranno ulteriori interessi.

Articolo 8

(Documentazione delle operazioni eseguite sui conti di risparmio ordinari e vincolati)

- 1.** La Cooperativa invia a ciascun socio intestatario di libretto di risparmio ordinario, entro il mese di marzo di ciascun anno, una comunicazione ufficiale per informare il Socio in merito alla restituzione delle eccedenze maturate nel corso dell'anno precedente, per il superamento del limite di giacenza previsto dall'art. 2 comma 2.
- 2.** La comunicazione annuale non è inviata ai soci il cui libretto di risparmio ordinario libero presenti, complessivamente, una giacenza inferiore al limite previsto dall'articolo 2, comma 2.
- 3.** Il socio intestatario di libretto di risparmio ordinario ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicate nel Foglio Informativo Analitico delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9

(Fogli informativi analitici)

- 1.** I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente espresse in un Foglio Informativo Analitico che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato ai soci all'atto dell'apertura di ciascun conto di risparmio.
- 2.** I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 10

(Recesso o decesso del socio intestatario di conti di risparmio)

1. In caso di recesso o esclusione del socio che sia intestatario di libretto di risparmio ordinario o di libretto deposito di risparmio vincolato le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso o esclusione e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.

2. Su tale credito la Cooperativa può rivalersi per debiti del socio receduto o espulso nei suoi confronti.

3. Il socio receduto o escluso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito, al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di ratifica del recesso o esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di decesso del socio intestatario di libretto di risparmio ordinario il conto si estingue e le somme depositate, comprensive degli interessi maturati fino alla data di ratifica della morte del socio da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno liquidate all'erede/i munito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, certificato di morte ed eventuale testamento del socio. Nel caso in cui il socio defunto abbia in essere un deposito di risparmio vincolato, il vincolo verrà meno alla data di ratifica della morte del socio da parte del Consiglio di Amministrazione. Da tale data dette somme cesseranno di essere considerate prestiti sociali e verranno portate a credito dell'erede/i del socio defunto con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito dell'erede/i del socio non maturano ulteriori interessi.

5. Nei confronti degli eredi verranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia di successione o le disposizioni conte-

nute nel testamento. Gli eredi, previa produzione di atto notorio che consenta l'individuazione degli aventi diritto all'eredità, potranno delegare un erede del socio deceduto alla riscossione del rimborso del prestito sociale già in capo al defunto.

6. Gli eredi devono comunicare tempestivamente la data di decesso del socio. Dalla data di ratifica della morte del socio da parte del Consiglio di Amministrazione cessa la maturazione degli interessi. L'erede o gli eredi potranno provvedere al ritiro delle somme a loro credito al netto degli eventuali debiti del socio defunto, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di ratifica del decesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

(Obblighi della cooperativa e garanzia per i soci depositanti)

1. Nello svolgimento delle attività del prestito sociale la Cooperativa garantisce la massima riservatezza e risponde dell'operato dei dipendenti e delle persone comunque incaricate ad operare sui prestiti sociali.

2. Nei luoghi in cui si svolgono le operazioni di prestito sociale la Cooperativa espone, in modo visibile ai soci:

- L'ultimo provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in materia di Prestiti da soci di cooperative;
- Il presente regolamento;
- Il Foglio Illustrativo Analitico in vigore;

3. Nella nota integrativa del bilancio sono incluse le seguenti informazioni:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (sog-

- getto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
 - ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
 - un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, ove, il risultato inferiore a 1, evidenzia una situazione di perfetto equilibrio finanziario.

4. Il Consiglio di Amministrazione fornisce nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. una comunicazione completa e chiara in merito alla gestione del prestito sociale, al suo utilizzo, al rapporto tra prestiti sociali e patrimonio e alla coerenza con le nuove disposizioni eventualmente emanate.

5. Gli organi preposti al controllo e alle certificazioni della gestione amministrativa, contabile e del bilancio, garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), dalle istruzioni della Banca d'Italia e delle norme di legge.

6. L'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio rettificato in base ai criteri previsti dalle norme per la redazione del bilancio consolidato. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare nei casi e con le modalità consentite dalle disposizioni normative e amministrative in vigore.

7. Le norme contenute nel presente regolamento possono essere modificate solo dall'assemblea dei soci salvo che si tratti di nuove disposizioni di legge o emanate dagli organi competenti nel qual caso possono essere introdotte dal Consiglio di Amministrazione che li sottoporrà all'approvazione della prima assemblea utile.

Articolo 12

(Norme e disposizioni applicabili)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia di Prestiti da soci di cooperative e quelle emanate dalle autorità competenti quali il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), la Banca d'Italia.



Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino
Tel. 800.933.373 - info@coopedifcusano.it